



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 14/08/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2003, n. 1295

L. n. 21/2001 - D.M. 27 dic. 2001 in G.U. 12 luglio 2002 n. 142 e D.M. 4 marzo 2003 in G.U. 7 marzo 2003 n. 55. Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato: "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000". Individuazione soggetti

L'Assessore all'Urbanistica A.T. ed Edilizia Residenziale Pubblica, Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

La legge n. 21/2001 al comma 1 dell'art. 3, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministero dei lavori pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP, imprese e cooperative con il concorso finanziario dello Stato finalizzato, tra l'altro, a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

Il programma è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi in locazione esclusivamente a canone convenzionato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e gli interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni al alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano.

Al 4° comma art. 3 della medesima legge è previsto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti.

Con decreto 27 dicembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture pubblicato nella G.U. 12 luglio 2002 n. 142 sono state individuate, tra l'altro, le risorse finanziarie, i destinatari degli alloggi, è stato approvato il bando di gara per la individuazione e finanziamento degli interventi.

Il bando di gara, tra l'altro, individua i soggetti proponenti, la localizzazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande.

In tale ambito è previsto, all'art. 4, che, ai fini della assegnazione delle risorse, i soggetti trasmettono richiesta di finanziamento al comune che, unitamente ad eventuale iniziativa che intende promuovere direttamente, presenta entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando, la domanda alla Regione, corredata dalla prevista documentazione, dandone contestuale comunicazione al Ministero.

Il comune verifica le proposte e ne attesta la congruità in relazione agli obiettivi del programma e la fattibilità urbanistico-amministrativa. Possono essere presentate, a mente dell'art. 6, una proposta per comune e tre proposte per comuni per popolazione superiore a 300.000 abitanti.

Le regioni negli ulteriori sessanta giorni trasmettono- alla Direzione generale delle aree urbane non più di dieci domande pervenute nei termini di cui non più del quaranta per cento presentata da imprese e cooperative con l'eventuale specificazione, per ciascuna domanda, del relativo impegno finanziario assunto con risorse proprie.

Apposita commissione ministeriale, secondo quanto previsto dall'art. 7, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli art. 3 e 4 del bando, esamina le domande selezionate dalle regioni e procede alla attribuzione di specifici punteggi in base a indicatori individuati e tale commissione valuta le proposte

quarantacinque giorni successivi e seleziona quelle da finanziare includendo, qualora ve ne siano i presupposti, almeno una proposta per ciascuna regione.

Non sono prese in considerazione le proposte pervenute oltre il termine dei previsti sessanta giorni e quelle trasmesse, in caso di inadempienza delle regioni, direttamente dai soggetti proponenti.

Con successivo decreto ministeriale del 4 marzo 2003 pubblicato nella G.U. n. 55 del 7.03.2003 il termine di presentazione delle domande da parte dei comuni alle regioni, è stato prorogato di novanta giorni, per cui, il termine ultimo di presentazione di dette domande è stato fissato al 6 giugno 2003.

Sono pervenute numerose domande e in tab. 1) è stata riportata sintesi sommaria della documentazione indicando la esistenza della documentazione e alcuni sommari contenuti del programma.

Il bando ministeriale individua minuziosamente i compiti e le competenze della commissione ministeriale mentre alla Regione assegna la selezione di n. 10 proposte che, per quanto previsto dal punto 2.1 del Disciplinare tecnico vanno trasmesse senza procedere alla formazione di una graduatoria.

Si ritiene pertanto che la Regione debba effettuare tale selezione, tenendo conto delle finalità della legge, da inserire nella realtà regionale, in termini di programmazione generale, primario compito istituzionale, senza entrare nel merito di questioni di competenza della commissione.

Nella tab. 2) sono indicati, a fianco del comune proponente, appartenenza del comune a quelli ad alta tensione abitativa, la percentuale di anziani e la popolazione indicata dal Comune, la percentuale di fabbisogno comunale rispetto al fabbisogno totale regionale risultante dagli ultimi bandi di concorso (delibera G.R. n. 813 del 5.06.2003) emessi in base alla legge n. 431/98, in quanto tale situazione generale esprime anche il disagio abitativo (come indicato dal CIPE con delibera 14/2/2002 e delibera 29/9/2002 n. 84) e in quanto per gli anziani si prevede maggiorazione finanziaria apposita e infine il numero degli anziani (percentuale per popolazione).

Gli importi dei programmi proposti variano dai 2.000 ai 3.000 euro e la consistenza degli alloggi varia dai 20 ai 30 alloggi tranne in alcune realtà in cui se ne propone una decina.

Si rammenta che nei programmi complessi, in alcuni casi, i privati sono intervenuti finanziariamente in maniera consistente. Non emerge pertanto, neanche indirettamente, dalla consistenza delle proposte, ipotesi di adeguato soddisfacimento del fabbisogno di alloggi da destinare agli anziani.

E si considera che la consistenza delle proposte incide in maniera più sostanziale laddove si rilevano maggior disagio abitativo e maggior quantità di anziani.

Si ritiene quindi di selezionare le proposte, in termini programmatici, a livello provinciale, al fine di soddisfare i fabbisogni più consistenti tenendo conto di alcuni elementi significativi quali i comuni ad alta tensione abitativa, la maggior esistenza di anziani rilevabile dalle percentuali indicate da moltiplicare per la popolazione, le risultanze dei bandi di concorso ex legge 431/98, sempre che sussista la documentazione e in particolare la immediata fattibilità intesa, come previsto dal Ministero, dalla fattibilità urbanistica-amministrativa risultante dalla documentazione dei programmi proposti.

Tale ultima condizione non risulta realizzata da alcuni comuni.

- Bari: - Proposte soc. "DEC S.p.a" e soc. immobiliare Edrinvest S.r.l.

Manca formale adesione del Comune al programma d'intervento e gli interventi sono previsti su aree non conformi agli strumenti urbanistici; necessita variante che esorbita rispetto a quella che effettivamente andrebbe operata per contemperare le esigenze di cui al bando ministeriale, asserisce il comune.

- Gravina: L'intervento è previsto su aree non conformi agli strumenti urbanistici.

- S. Giovanni Rotondo: L'intervento è previsto su area non conforme.

- Manfredonia: - L'intervento è previsto su zona destinata a servizi (Centro sanitario), destinazione

urbanistica compatibile, non viene dichiarata la conformità allo strumento urbanistico.

- Torremaggiore: L'intervento è previsto su suolo "con destinazione urbanistica compatibile con quella indicata dal bando di gara ministeriale", non viene dichiarata la conformità urbanistica.

- Margherita di Savoia: intervento di compatibile ma manca dichiarazione di conformità urbanistica.

- Oria: Il Comune riconosce ininfluenza del presente progetto rispetto al N.T.A. del P.d.F. vigente riservando tutti i dovuti atti amministrativi della fattispecie inerenti sia le eventuali procedure di variante al PUG che le successive fasi progettuali solo dopo la positiva corrispondenza regionale. La compatibilità urbanistica non è stata neanche verificata; manca inoltre il formale assenso.

- Arnesano: Dalla relazione risulta che l'intervento verrà realizzato in zona agricola; non viene dichiarata conformità urbanistica.

COPERTURA FINANZIARIA

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato, propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nella competenza della Giunta, di cui all'art. 4, comma 4 lett. a della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica, A.T. ed Edilizia Residenziale Pubblica;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore ERP;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare e fare proprie la relazione e la proposta dell'Assessore riportate in premessa;

- Di selezionare i seguenti comuni:

Bari, Foggia, Lecce, Cerignola, Lucera, Ortanova, Acquaviva, Gallipoli, Massafra, Monte S. Angelo e inoltre Roseto Valfortore, in quanto trattasi di piccolissimo comune che, per la sua dimensione ha estrema difficoltà ad ottenere finanziamenti; nel caso di specie ha altissima percentuale di anziani e il maggior numero relativo dei medesimi a livello regionale.

- L'Assessorato provvederà a trasmettere, entro i termini fissati, al Ministero delle Infrastrutture il presente atto nonché la documentazione inviata dai comuni indicati.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Presidente della G.R. Il Segretario della G.R.
Dott. Raffaele Fitto Dr. Romano Donno